

Prot.: 240954/RU

Roma, 24 aprile 2024

## DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

**VISTO** il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative*”;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”, che all'articolo 1, comma 1124, ha modificato l'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

**VISTO** il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, che all'articolo 6-*bis*, commi 1 e 2, ha apportato modifiche all'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, aggiungendo i commi 7-*quater* e 7-*quinquies*, e stabilito che “*le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° maggio 2024*”;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 17 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il quale stabilisce, per i prodotti soggetti ad accisa, i casi di esenzione dal pagamento della stessa;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il quale prevede che ai tributi disciplinati dal titolo III “*Altre imposizioni indirette*” si applicano le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il quale dispone che i prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad imposta di consumo;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 62-*quater*, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il quale prevede che la commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, è assoggettata alla disciplina prevista per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 62-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il quale stabilisce che la circolazione dei prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, nonché dei prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione, è legittimata dall'applicazione, sui singoli



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 62-*quater*, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il quale dispone che *“con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le tipologie di avvertenza in lingua italiana e le modalità per l’approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di cui al comma 3-bis. Con il medesimo provvedimento sono definite le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative”*;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 62-*quater*, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il quale sancisce che le disposizioni di cui al medesimo articolo si applicano altresì ai prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati ad essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione di cui all'articolo 62-*quater*, e che tali prodotti sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina, di cui al comma 1-*bis*, del medesimo articolo;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 62-*quater*, comma 7-*quinqüies*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il quale dispone che *“con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è stabilito un congruo termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui al comma 7-*quater* che risultino non conformi alle disposizioni”* del medesimo articolo e che *“tale termine non può essere inferiore a tre mesi, decorrenti dalla data di adozione della predetta determinazione, per lo smaltimento delle scorte detenute da importatori, produttori e distributori e non può essere inferiore a sei mesi, decorrenti dalla medesima data di adozione, per lo smaltimento delle scorte presenti nelle rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle farmacie e nelle parafarmacie nonché in altri esercizi di vendita”*;

**VISTO** il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, recante *“Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE”*;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 2, comma 9, lettera *c*), del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, il quale dispone che le confezioni unitarie e l'eventuale imballaggio esterno delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica recano la seguente avvertenza relativa alla salute *“Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un’elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori”*;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 2, comma 10-*bis*, della legge 13 luglio 1966, n. 559, il quale dispone in materia di requisiti delle carte valori che gli stessi: *“a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate; b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un’idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni”*;



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

**VISTO**, in particolare, l'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il quale dispone, in materia di istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, che: "... *Non sono invece considerate attività commerciali: le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità...*";

**VISTA** la determinazione direttoriale del 18 marzo 2021, protocollo n. 83685/RU, come modificata dalla determinazione direttoriale del 9 aprile 2024, protocollo n. 207869/RU, in attuazione dell'articolo 62-*quater*, commi 7-*quater* e 7-*quinquies*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come introdotto dal decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, concernente le disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina e dei prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione;

**VISTA** la determinazione direttoriale del 29 marzo 2021, protocollo n. 93445/RU, concernente le avvertenze e i contrassegni di legittimazione da applicare sui singoli condizionamenti dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina;

**VISTA** la determinazione direttoriale del 22 dicembre 2023, protocollo n. 777265/RU, concernente le modalità operative per il pagamento, la richiesta di fornitura, il trasferimento e la rendicontazione dei contrassegni di legittimazione tramite la procedura informatizzata "*Gestione contrassegni?*", previa registrazione, da parte degli operatori interessati, sul sito web dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

**VISTA** la nota protocollo n. 0005894-P del 16 febbraio 2021 con la quale il Ministero della Salute ha comunicato il testo dell'avvertenza da apporre sui singoli condizionamenti dei prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze liquide non contenenti nicotina, ed ha integrato l'avvertenza per i prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina;

**VISTA** la nota protocollo n. 0007189 del 23 febbraio 2021 con la quale l'Istituto Superiore di Sanità ha comunicato il testo dell'avvertenza da apporre sui singoli condizionamenti dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide non contenenti nicotina;

**VISTA**, altresì, la nota protocollo n. 0008116-P del 15 marzo 2024 con la quale il Ministero della Salute ha indicato il testo dell'avvertenza da apporre sui singoli condizionamenti dei prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione;

**VISTA** la relazione tecnica protocollo n. 0019936 del 17 marzo 2021 con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato precisa, tra l'altro, che *“il supporto carta-colla è il materiale che più si adatta efficacemente ai materiali con eterogenee caratteristiche e alle superfici dei dispositivi cui sono destinati”*;

**VISTA** la nota protocollo n. 0019940 del 17 marzo 2021 con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha comunicato le caratteristiche tecniche dei contrassegni di legittimazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e i relativi costi di fornitura;

**VISTA** la nota protocollo n. 0208038 del 9 aprile 2024, trasmessa dall'Agenzia delle dogane e monopoli all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, relativa alla istituzione e alle specifiche caratteristiche tecniche dei contrassegni di legittimazione dei prodotti destinati alla vendita in esenzione dal pagamento dell'imposta di consumo;

**CONSIDERATA** la necessità, ai fini dell'apposizione dei contrassegni di legittimazione sui singoli condizionamenti, destinati ad essere immessi sul mercato nel territorio dello Stato, di applicare ai prodotti di cui all'articolo 62-*quater*, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la disciplina relativa ai prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina, di cui al comma 1-*bis* del medesimo articolo;

**CONSIDERATA**, inoltre, l'esigenza di ridefinire, anche alla luce della determinazione direttoriale del 22 dicembre 2023, protocollo n. 777265/RU, la disciplina concernente le modalità di approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione per i prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, di cui alla determinazione direttoriale del 29 marzo 2021, protocollo n. 93445/RU;

**CONSIDERATA**, altresì, la necessità di disciplinare, ai fini della circolazione nel territorio dello Stato, le tipologie di avvertenza in lingua italiana da apporre anche sui singoli condizionamenti dei prodotti di cui all'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

**RAVVISATA**, pertanto, la necessità di adottare le disposizioni di attuazione dell'articolo 62-*quater*, commi 3-*bis* e 7-*quater*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

## IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DETERMINA

### ARTICOLO 1 Circolazione dei prodotti

1. La circolazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e dei prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione, destinati ad essere immessi sul mercato nel territorio dello Stato, è

legittimata dall'applicazione sui singoli condizionamenti di appositi contrassegni di legittimazione.

## **ARTICOLO 2**

### **Caratteristiche tecniche dei contrassegni di legittimazione**

1. I contrassegni sono realizzati in carta-colla con tecniche di sicurezza ed elementi in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'ideale protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni e hanno le seguenti caratteristiche:
  - a) stampa su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro;
  - b) filigrana: stelline a cinque punte distese a tappeto;
  - c) formato dei contrassegni: mm 20x44, mm 16x32, mm 12x32;
  - d) colore stampa:
    - 1) versione azzurro a due colori per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina;
    - 2) versione verde a due colori per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide non contenenti nicotina, nonché per i prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione;
    - 3) versione grigio a due colori per i prodotti destinati alla vendita in esenzione dal pagamento dell'imposta di consumo, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
  - e) codice di identificazione;
  - f) codici bidimensionali 2d.
2. I contrassegni sono stampati con una rabescatura a ghiglioscé centrale, con fondo composto in microscrittura e microscrittura circolare perimetrale allo stemma della Repubblica.
3. I contrassegni sono stampati su carta insensibile agli UV e sono dotati di ulteriori elementi di stampa di sicurezza, comprendenti combinazioni di stampe con inchiostri invisibili UV e inchiostri anti-stokes.
4. Sul lato destro dei contrassegni è riportato l'emblema della Repubblica italiana e sul lato sinistro, in colore nero, un *barcode* bidimensionale. Al centro sono riportati, in colore nero, due stringhe alfanumeriche da 10 caratteri OCR-B. Sul fondo dei contrassegni sono riportate in orizzontale, rispettivamente in alto e in basso ed in colore azzurro scuro, verde scuro e grigio scuro le legende "MONOPOLIO FISCALE", sui contrassegni di colore azzurro la legenda "NICOTINA PRODOTTI LIQUIDI DA INALAZIONE", sui contrassegni di colore verde la legenda "SENZA NICOTINA PRODOTTI LIQUIDI DA INALAZIONE", sui contrassegni di colore grigio la legenda "PRODOTTI PER DESTINAZIONE ESENTE DA IMPOSTA DI CONSUMO".

### **ARTICOLO 3**

#### **Contrassegni di legittimazione dei prodotti destinati alla vendita in esenzione dal pagamento dell'imposta di consumo**

1. Dal 1° settembre 2024 i contrassegni di legittimazione di colore grigio sono applicati sulle confezioni unitarie dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e dei prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione, destinati alla vendita in esenzione dal pagamento dell'imposta di consumo.

### **ARTICOLO 4**

#### **Prezzo dei contrassegni di legittimazione**

1. I contrassegni di legittimazione sono forniti in scatole intere che costituiscono l'unità minima ordinabile.
2. I formati e i prezzi di ciascuna scatola di contrassegni da applicare ai prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e ai prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione, sono così stabiliti:
  - formato mm 12x32: scatola da 198.000 pezzi in fogli € 614,50;
  - formato mm 16x32: scatola da 150.000 pezzi in fogli € 465,50;
  - formato mm 20x44: scatola da 100.000 pezzi in fogli € 310,40;
  - formato mm 12x32: scatola da 198.000 pezzi pretagliati in mazzette (da 500 pezzi) € 756,80;
  - formato mm 16x32: scatola da 150.000 pezzi pretagliati in mazzette (da 500 pezzi) € 573,40;
  - formato mm 20x44: scatola da 100.000 pezzi pretagliati in mazzette (da 1000 pezzi) € 382,30.
3. I formati e i prezzi di ciascuna scatola dei contrassegni di cui all'articolo 3 sono così stabiliti:
  - formato mm 12x32: scatola da 198.000 pezzi pretagliati in mazzette (da 500 pezzi) € 756,80;
  - formato mm 16x32: scatola da 150.000 pezzi pretagliati in mazzette (da 500 pezzi) € 573,40;
  - formato mm 20x44: scatola da 100.000 pezzi pretagliati in mazzette (da 1000 pezzi) € 382,30.
4. Il costo dei contrassegni di legittimazione non è assoggettato all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

5. Le variazioni dei prezzi, di cui ai commi 2 e 3, sono stabilite in relazione all'andamento dei costi di produzione, trasporto e stoccaggio dei contrassegni.

## **ARTICOLO 5**

### **Modalità operative per la richiesta dei contrassegni di legittimazione**

1. Per ottenere i contrassegni di legittimazione, i soggetti di cui all'articolo 62-*quater*, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché i rappresentanti fiscali nominati da soggetti che fabbricano o detengono i prodotti liquidi da inalazione e i prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione, in uno dei Paesi membri dell'Unione europea ovvero in un Paese terzo che fornisce i prodotti stessi destinati alla vendita al pubblico nel territorio dello Stato, inoltrano apposita richiesta all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
2. La richiesta per la fornitura di contrassegni di legittimazione è effettuata tramite specifica procedura informatizzata, denominata "*Gestione Contrassegni*", ai sensi della determinazione direttoriale del 22 dicembre 2023, protocollo n. 777265/RU.
3. Il versamento delle somme dovute per la fornitura dei contrassegni di legittimazione può essere effettuato tramite il sistema PagoPA, o in alternativa, previa autorizzazione del competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, mediante il modello "*F24 Accise*" con l'indicazione del codice tributo "*5479*".
4. La richiesta deve essere autorizzata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e il ritiro dei contrassegni di legittimazione da parte del richiedente deve essere preventivamente concordato con il deposito di stoccaggio di Benevento, comunicando le generalità del conducente e gli estremi identificativi del mezzo di trasporto utilizzato.
5. Sono a carico del richiedente le spese relative alla spedizione e al ritiro dei contrassegni di legittimazione, ivi incluse quelle relative a pedane ed imballaggi, nonché ogni responsabilità per l'avaria e perdita degli stessi.
6. I soggetti che hanno acquistato i contrassegni di legittimazione non possono cedere, a titolo gratuito o oneroso, né scambiare con altri soggetti, i contrassegni in loro possesso.
7. La singola fornitura di contrassegni di legittimazione autorizzata è soggetta a rigorosa rendicontazione con cadenza mensile, entro il mese successivo a quello di riferimento. Decorsi tre mesi dalla mancata rendicontazione di ogni singola fornitura, nei termini stabiliti, non è consentita un'ulteriore richiesta di fornitura di contrassegni. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli potrà effettuare ispezioni e controlli.

## ARTICOLO 6

### Applicazione dei contrassegni di legittimazione

1. I contrassegni di legittimazione sono applicati sui singoli condizionamenti dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e dei prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione.
2. I contrassegni di legittimazione sono apposti per tutta la loro superficie sulla confezione e a chiusura della stessa in modo da renderne impossibile l'apertura senza lacerare il contrassegno. In ogni caso, devono essere adottate idonee soluzioni tecniche atte a garantire che l'apertura dell'imballaggio esterno, da qualsiasi lato avvenga, comporti, inevitabilmente, un visibile ed irreversibile deterioramento dello stesso.

## ARTICOLO 7

### Avvertenze sanitarie

1. La circolazione dei prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, destinati ad essere immessi sul mercato nel territorio dello Stato, è legittimata dall'applicazione sui singoli condizionamenti di avvertenze esclusivamente in lingua italiana, recanti il seguente testo *“Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori. Per info chiama il numero verde 800554088 dell'Istituto Superiore di Sanità”*.
2. La circolazione dei prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze liquide non contenenti nicotina, nonché dei prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione, destinati ad essere immessi sul mercato nel territorio dello Stato, è legittimata dall'applicazione sui singoli condizionamenti di avvertenze esclusivamente in lingua italiana, recanti il seguente testo: *“Il prodotto può contenere sostanze pericolose per la salute. Per info chiama il numero verde 800554088 dell'Istituto Superiore di Sanità”*.

## ARTICOLO 8

### Disposizioni transitorie

1. Lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui l'articolo 62-*quater*, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non conformi alle disposizioni del predetto articolo, detenute da importatori, produttori e distributori alla data del 30 aprile 2024, è consentito sino al 31 luglio 2024.
2. Il termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui all'articolo 62-*quater*, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non conformi alle disposizioni del predetto articolo, presenti nelle rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato

autorizzati, nelle farmacie e nelle parafarmacie nonché in altri esercizi di vendita è stabilito con separata determinazione direttoriale.

3. Lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui all'articolo 3, non conformi alle disposizioni del predetto articolo, detenute dai soggetti di cui all'articolo 62-*quater*, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è consentito sino al 30 novembre 2024.

## **ARTICOLO 9**

### **Disposizioni finali**

1. Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito *internet* dell'Agenzia, ad eccezione di quelle relative ai prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione, le quali si applicano a decorrere dal 1° maggio 2024.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente atto è abrogata la determinazione direttoriale del 29 marzo 2021, protocollo n. 93445/RU.

oooooooooooooooo

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Cons. Roberto Alesse